

375/14
v.g.

CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Seconda Sezione Civile

La Corte composta dai magistrati:

dott. Domenico Tagliatela	Presidente
dott. Ugo Cingano	Consigliere
dott. Dino Erlicher	Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

decreto

sui reclami riuniti proposti ai sensi dell'art. 26 L.F. da

nei confronti di

reclamanti

00000

reclamata

Le banche reclamanti hanno impugnato il provvedimento del Tribunale di Trento dd. 30.10.2014 con il quale, in accoglimento dell'istanza della società che aveva presentato domanda di concordato preventivo "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., è stata autorizzata ex art. 169 bis L.F. la sospensione per sessanta giorni dei "contratti di anticipazione bancaria su fatture o contratti di cui all'elenco allegato al ricorso come da doc. n. 7, fatte salve le cessioni di crediti risultanti da atti aventi data certa anteriore al deposito della domanda di concordato con riserva."

Con i motivi di reclamo è stata eccepita in primo luogo l'inammissibilità della sospensione dei contratti pendenti nell'ambito della procedura di concordato prenotativo, per la ragione che, non essendovi ancora il piano concordatario, non sarebbe stato possibile valutare l'opportunità di assumere le iniziative previste dall'art. 169 bis al fine di favorire il

Be.

positivo risultato della procedura. La questione è stata oggetto di approfondita disamina da parte della giurisprudenza di merito e l'orientamento maggioritario, al quale ha aderito anche questa Corte con decreto dd. 22.10.2013, è nel senso della applicabilità dell'art. 169 bis L.F. anche in pendenza del concordato con riserva. Si è osservato nel provvedimento citato che tale interpretazione si fonda, oltre che sul dato letterale (generico riferimento al concordato ex art. 161 che comprende pure quello con riserva), anche su un'interpretazione sistematica che valorizza la finalità strumentale della misura adottata al buon esito della procedura concorsuale, con la precisazione, che si ritiene di dover confermare, che è compatibile con il concordato ex art. 161, comma 6, soltanto la sospensione dei contratti in corso che ha, per sua natura, carattere provvisorio e cautelativo, mentre non risulterebbe giustificabile, nella fase "prenotativa", lo scioglimento degli stessi contratti, che ha carattere definitivo, essendo ad esso ostativa l'incertezza circa l'effettivo avvio di una procedura di concordato preventivo.

Come già precisato nel decreto dd.22.10.2013, una volta ritenuta l'applicabilità dell'art. 169 bis anche ai concordati con riserva deve escludersi che il provvedimento impugnato possa essere inteso come sospensivamente condizionato al deposito del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo pieno. Non v'è infatti alcun elemento normativo che legittimi una diversa interpretazione e il carattere provvisorio della misura ne consente l'efficacia immediata, dovendosi rilevare fra l'altro che altrimenti potrebbe risultare vanificata la finalità della sospensione richiesta.

Con altro motivo di impugnazione si è lamentata la violazione del contraddittorio, essendo stato assunto il provvedimento di sospensione inaudita altera parte, senza la preventiva audizione delle banche nei cui confronti la misura autorizzata era destinata a spiegare i suoi effetti. Anche tale aspetto ha trovato soluzioni differenti in ambito giurisprudenziale, essendosi ritenuto da un lato che la sospensione dei contratti in essere possa essere autorizzata solo a seguito del contraddittorio con il contraente in bonis, a tutela del suo diritto ad interloquire in ordine ad un provvedimento che va ad incidere sulla sua posizione soggettiva (v. Corte d'Appello Milano 8.8.2013), e dall'altro lato che le ragioni di urgenza sottese all'istanza di sospensione (o di scioglimento) giustificano l'adozione del provvedimento senza la preventiva audizione della controparte interessata, la quale può avvalersi, a tutela delle sue ragioni, del rimedio del reclamo ex art. 26 L.F. (v. Trib. Salerno 25.10.2013, confermato dalla Corte d'Appello, Trib. Pordenone 12.2.1014 e altri). Questa Corte ha già condiviso tale ultimo orientamento con il decreto sopra citato, avendo rilevato che l'art. 169 bis nulla dice in ordine alla necessità di un contraddittorio preventivo



e che la convocazione della parti potrebbe pregiudicare le esigenze di celerità della misura. E' stato poi autorevolmente precisato che la norma di riferimento tende a consentire la sospensione (o lo scioglimento) dei contratti in corso di esecuzione, sulla base di una valutazione del giudice della convenienza della misura richiesta, nell'esclusivo interesse dei creditori e in funzione del piano concordatario, non potendo essere preso in considerazione l'eventuale pregiudizio della posizione soggettiva del contraente in bonis. Pertanto, per tale condivisibile e dirimente motivazione, anche il rilievo in esame va ritenuto privo di fondamento.

Parimenti infondata è la censura di illegittimità del decreto reclamato per omessa determinazione dell'indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, da considerare quale credito concorsuale, come previsto dall'art. 169 bis, comma 2. Anche tale aspetto è stato esaminato da questa Corte con il decreto dd. 22.10.2013 con il quale ha rilevato che la quantificazione dell'indennizzo, in mancanza di accordo delle parti, dovrebbe trovare soluzione in un giudizio di cognizione ordinario.

Hanno sostenuto le reclamanti che i contratti bancari di anticipazione di fatture e ricevute bancarie esulerebbero dall'ambito di applicazione dell'art. 169 bis, norma che riguarda i "contratti in corso di esecuzione" che sono soltanto quelli bilaterali rispetto ai quali entrambe le prestazioni sono ancora, in tutto o in parte, ineseguite. Secondo tale prospettazione, nel caso di anticipazione con patto di compensazione (senza cessione di credito) residuerebbe una sola prestazione da eseguire a carico del beneficiario della anticipazione, vale a dire il pagamento di fatture e riba i cui importi sono stati anticipati dalla banca, mentre quest'ultima avrebbe già eseguito per intero la sua obbligazione. A sostegno del rilievo in esame, le reclamanti hanno richiamato le argomentazioni espresse nel decreto della Corte d'Appello di Venezia dd. 30.10.2014 che, dopo avere inquadrato la fattispecie nell'anticipazione bancaria con patto di compensazione, ha rilevato la sostanziale "unilateralità" della residua prestazione consistente nel pagamento di fatture e riba, pervenendo alla conclusione che da ciò conseguirebbe l'inapplicabilità della norma in esame. Ad avviso di questa Corte invece, a conferma di quanto già valutato con il più volte menzionato decreto, i cd. contratti bancari autoliquidanti, con annesso patto di compensazione a favore della banca (attraverso un mandato in rem propriam), rientrano nel perimetro normativo dell'art. 169 bis L.F. Si è già osservato che anche in questo tipo di contratti permangono, durante l'intero rapporto, attività a carico della banca quali l'incasso dei crediti in forza del mandato ricevuto, la loro compensazione e più in generale un comportamento diligente nella gestione dei rapporti e che, invero, sono proprio le



prestazioni della banca a risentire maggiormente della sospensione, dal momento che il beneficiario dell'anticipazione di per sé non deve astenersi da attività a suo carico, essendo eventualmente i terzi tenuti al pagamento di fatture e riba gli effettivi destinatari del provvedimento ad effetti temporanei.

Tale valutazione, che è in linea con l'orientamento maggioritario in ambito giurisprudenziale, oltre a tenere conto del fatto che i contratti bancari in esame esulano da quelli normativamente esclusi dall'applicazione dell'art. 169 bis, rispetta la ratio della disciplina in esame, tesa a consentire di paralizzare gli effetti dei rapporti negoziali pendenti che possono incidere negativamente sulla fattibilità della procedura concordataria. Sulla base di quanto precisato in udienza dalla difesa della reclamata, senza contestazioni delle reclamanti sul punto, l'entità delle restituzioni degli importi anticipati è notevolissima (dell'ordine di decine di milioni di euro), tanto che di certo impedirebbe il buon esito del concordato. E' evidente che la misura autorizzata, perché sia efficace in relazione alle finalità da conseguire, deve intendersi estesa agli strumenti accessori dei contratti di anticipazione bancaria, quali il patto di compensazione e il mandato in rem propriam.

La reclamante ha eccepito l'erronea inclusione nei contratti interessati dalla sospensione (doc. 7 allegato al ricorso per l'ammissione del concordato con riserva) quello da essa stipulato con la società debitrice, assumendo che aveva ad oggetto anticipazioni su effetti e ricevute bancarie anziché su fatture e contratti. L'assunto non merita condivisione. Va ritenuto in primo luogo che il provvedimento di sospensione ha riguardato anche il rapporto con la _____ essendo fondato su contratto compreso nell'allegato 7, al quale è stato espressamente fatto rinvio per l'individuazione dei rapporti sospesi. Si rileva poi che il meccanismo di emissione e di incasso delle riba, per quanto rileva in questa sede, non è dissimile, quanto agli effetti, da quello per l'anticipazione su fatture, dal momento che, in entrambi i casi, la banca mette a disposizione gli importi anticipati sulla base del portafoglio commerciale del cliente, maturando un credito che viene soddisfatto con l'incasso degli effetti emessi dalla società in concordato e la trasmissione della somma alla stessa banca.

Sono state censurate nei reclami le ragioni espresse dal Tribunale a giustificazione della sospensione disposta. Osserva la Corte che il riferimento alla esigenza di assicurare alla società debitrice la liquidità necessaria per la prosecuzione dell'attività in vista della presentazione di un concordato in continuità, consente di valutare la natura funzionale



della misura rispetto alla proposta concordataria e all'attuazione del relativo piano e quindi la legittimità del decreto impugnato.

Ritenendosi applicabile anche ai procedimenti camerale di natura contenziosa, qual è il presente, la disciplina introdotta dalla cd. legge di stabilità 2013, si dà atto che per effetto della decisione di rigetto dei reclami sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 bis, dello stesso DPR.

Il contrasto tuttora esistente nelle decisioni dei giudici di merito in ordine alle questioni trattate e nell'interpretazione delle disposizioni normative applicate giustifica ampiamente l'integrale compensazione delle spese di procedura.

P.Q.M.

rigetta i reclami riuniti e compensa interamente le spese di procedura, dando atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002. Si comunichi.

Trento, 9 dicembre 2014

Il Presidente

